

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (MI) GAMBARO            | Presidente                                                             |
| (MI) LUCCHINI GUASTALLA | Membro designato dalla Banca d'Italia                                  |
| (MI) SANTONI            | Membro designato dalla Banca d'Italia                                  |
| (MI) SANTORO            | Membro designato da Associazione<br>rappresentativa degli intermediari |
| (MI) VELLUZZI           | Membro designato da Associazione<br>rappresentativa dei clienti        |

Relatore SANTONI GIUSEPPE

Nella seduta del 04/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso protocolmato in data 7 novembre 2013, il ricorrente dichiarava di esser stato contattato dalla sua inquilina per sostituire la fideiussione bancaria rilasciata a suo favore del valore di € 12.500, presso la filiale della convenuta. Dichiarava, inoltre, che il direttore della filiale aveva chiesto al ricorrente di attendere momentaneamente per il ripristino della fideiussione in modo tale da permettere, alla citata inquilina, di rifinanziare la sua attività, la quale assicurava oltretutto che in brevissimo tempo avrebbe ricostituito la garanzia fideiussoria.

Il ricorrente dichiarava, inoltre, di essersi recato numerose volte in filiale, per sollecitare il ripristino della fideiussione e che, in una di tale occasioni, il direttore con forte insistenza chiedeva al cliente di aprire un conto corrente. Inoltre, il ricorrente riportava di essere stato invitato ad investire la propria liquidazione nelle azioni della stessa banca. L'investimento si era concretizzato in due versamenti distinti da € 10.000 ciascuno, avvenuti rispettivamente il 18.09.2009 e il 12.10.2009 e mediante la partecipazione ad un successivo aumento di capitale per € 2.800,00 con versamento effettuato in data 11.11.2009. L'investimento però aveva portato il ricorrente ad una perdita "del 98%", dichiarando inoltre che, tale perdita era stata causata da un vizio di condotta dello stesso

intermediario, nelle persone del direttore di filiale e di un dipendente, i quali risultavano essere gravemente negligenti.

Lamentava, inoltre, nelle proprie doglianze, che la fideiussione non era mai stata ricostituita e che tale circostanza aveva impedito al ricorrente di recuperare € 12.500,00, poichè era stato costretto a sfrattare l'inquilina per morosità. Per tali ragioni, il ricorrente chiedeva al Collegio, il totale rimborso del suo investimento e delle perdite subite.

L'intermediario, con le controdeduzioni, dopo aver sollevato la questione dell'incompetenza per materia, eccepiva, con riferimento alle operazioni di acquisto di azioni ordinarie, la completa e regolare sottoscrizione della documentazione contrattuale da parte del ricorrente; quanto alla rinuncia della garanzia fideiussoria di € 12.500,00, dichiarava di non avere alcuna responsabilità. Specificava al riguardo che la decisione in parola era stata liberamente assunta dal cliente, in piena autonomia e consapevolezza, non potendo la Banca intervenire nel processo degli accordi intercorrenti tra il locatore ed il conduttore dell'immobile.

Di conseguenza, l'intermediario chiedeva invece al Collegio, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso; ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra formulata, l'accertamento della palese infondatezza di quanto asserito dalla parte ricorrente.

## DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto due distinte doglianze del ricorrente nei confronti dell'intermediario convenuto.

La prima doglianza riguarda le perdite lamentate in relazione ad investimenti effettuati in azioni emesse dallo stesso intermediario.

Al riguardo, e preliminarmente, il Collegio esamina l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'intermediario resistente, fondata sulla circostanza che tale domanda si riferisce a servizi di investimento.

L'eccezione è fondata, poiché la domanda ha ad oggetto una materia esclusa dalla cognizione dell'ABF dall'art.128 bis, d. lgs n. 385/1993.

Infatti, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009" prevedono espressamente che: *«all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»* (Sez. I, par. 4).

Detto art. 23, comma 4, stabilisce testualmente che: *"Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario"*.

Di conseguenza, poiché la materia di cui alla domanda del ricorrente si riferisce ad una controversia relativa a servizi di investimento, questo Collegio non può conoscere della questione, ed il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per la parte che la concerne.

Passando ad esaminare la seconda domanda del ricorrente, essa concerne la mancata sostituzione della fideiussione rilasciata da una sua inquilina, asseritamente su richiesta del direttore della filiale dell'intermediario convenuto. Tale mancata stipulazione avrebbe

poi condotto il ricorrente a patire la perdita dell'intero importo in precedenza garantito, a seguito della morosità dell'inquilina.

La ricostruzione dei fatti, invero non limpida, proposta nel ricorso non consente in alcun modo di ricostruire le ragioni alla stregua delle quali l'intermediario resistente dovrebbe essere chiamato a rispondere della rinuncia da parte del ricorrente ad ottenere il rinnovo della precedente fideiussione da parte della propria inquilina.

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vanta un diritto deve provarne i fatti posti a fondamento: tuttavia, nel caso di specie, non solo il ricorrente non indica con chiarezza quale sia il fondamento del suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni che si assumono patiti, ed in particolare quale sarebbe stato il ruolo tenuto dal personale della banca convenuta nella rinuncia alla fideiussione da lui comunque decisa; ma soprattutto il ricorrente non fornisce alcuna prova in merito ai presunti comportamenti (quali che essi siano stati), che al riguardo il personale della banca avrebbe tenuto. Ne consegue che la domanda non può essere accolta.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara la parziale improcedibilità del ricorso e non ne accoglie la parte residua.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI